



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	61000
Del	13 / 11 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	46 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Ai Responsabili delle Aree

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Art, 35 commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e dall'art. 13-ter, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Obbligo di verifica, da parte del committente dei contratti di appalto, degli adempimenti fiscali dell'appaltatore.

La responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori, introdotta dal D.L. n. 223/2006, è stata integrata e aggiornata con il D.L. n. 16/2012 e con il D.L. n. 83/2012, con la previsione di specifici adempimenti e sanzioni a carico dei committenti di lavori, forniture e servizi.

In particolare, la richiamata disposizione prevede, in capo al committente, in sede di pagamento del corrispettivo, l'obbligo di richiedere all'appaltatore la documentazione che attesti il corretto adempimento dei versamenti all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, prevedendo a carico del committente, in caso contrario, specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

Questa Direzione ha posto un quesito al CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane) relativamente all'applicabilità della suddetta normativa nelle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione e, in particolare, una università.

L'incertezza è dovuta alla formulazione del comma 28-ter dell'art. 13-ter del D.L del 22 giugno 2012, n. 83, che prevede l'applicazione della predetta disciplina a tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, compresi quelli stipulati da soggetti pubblici, ma esclude le stazioni appaltanti pubbliche.

L'ufficio studi del CODAU è del parere che, *“quando committente di un appalto di opere, forniture o servizi è un'amministrazione pubblica, la normativa di cui sopra si applica soltanto all'appaltatore e al subappaltatore e non all'amministrazione pubblica committente; in altre parole la normativa in parola si applica anche ai contratti di appalto stipulati da una Pubblica Amministrazione, ma, nell'ambito di tali contratti, trova applicazione soltanto per i rapporti tra appaltatore e subappaltatore, per i quali vige la responsabilità solidale di cui sopra, essendo l'Amministrazione Pubblica committente esclusa dall'applicazione di dette disposizioni per effetto di quanto disposto dal secondo periodo del comma 28-ter”*.

Pertanto si ritiene che l'Università committente, nella sua qualità di Amministrazione Pubblica, nella stipula ed esecuzione di contratti di appalto di opere, forniture e servizi non debba osservare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in oggetto, anche perché è soggetta ad altre specifiche disposizioni aventi analoghe finalità di contrasto dell'evasione fiscale, quali quelle previste dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

Si allega la risposta del CODAU al quesito posto da questo Ateneo, consultabile anche sul web all'indirizzo www.codau.it/ufficio_studi/risposte.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

